CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI "VIA ACCOLLE" E "M. VENTRE" UBICATI NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Codice Identificativo di Gara (CIG) 892352776E

Tra

L'Unione dei Comuni "Delle Terre del Sole", con sede legale in Corso Garibaldi n. 109 – 64021 Giulianova (TE), C.F. 91051590676, di seguito indicata più brevemente "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Di Giuseppe Michele, in qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 2 "Ufficio di Piano", munito dei necessari poteri di stipula del presente atto,

e

la LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Avezzano (AQ), Via Sambuco snc, C.F. e P.IVA 01596930667, che nel contesto del presente atto viene indicata più brevemente come "Appaltatore", legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Karin Sorgi, C.F. SRGKRN72D54A515M,

(di seguito denominate congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP relative ai servizi oggetto di appalto, l'Amministrazione ha indetto una procedura Richiesta di Offerta (RDO) di tipo "Aperta" su piattaforma MEPA di Consip, ai sensi degli artt. 36, comma 6, e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento in appalto dei servizi educativi e ausiliari degli asili nido comunali "Via Accolle" e "Mariele Ventre", situati a Roseto degli Abruzzi, per n. 74 posti, da svolgersi negli immobili (e relative aree di pertinenza) di proprietà del Comune di Roseto degli Abruzzi, già adibiti ad asili nido comunale, siti rispettivamente in Via Accolle e Via Manzoni, per la durata dal mese di Dicembre 2021 al mese di Luglio 2022, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 30/09/2021 è stato pubblicato sul profilo del committente l'avviso di gara relativo alla predetta procedura;
- in esito alla procedura RDO n. 2875456 del 30/09/2021, con Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano R.S. n. 351 del 20/11/2021 (R.G. n. 519 del 20/11/2021), il servizio in appalto è stato aggiudicato alla LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, la cui offerta ha ottenuto il punteggio pari a 95,20/100;
- il predetto operatore economico ha offerto il ribasso unico e incondizionato del 7,00 % sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, dando atto che, come stabilito all'art. 3 del capitolato speciale, i corrispettivi mensili dovuti all'appaltatore per fasce orarie di servizio sono quelle risultanti all'esito dell'applicazione del predetto ribasso percentuale sui seguenti importi (IVA 5% inclusa):

  7:30 -14:30 € 575,00
  7:30-16:30 € 635,00

- con Verbale del 29/11/2021, in linea con quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e per le motivazioni esplicitate nella determina R.S. n. 351/2021, il Responsabile dell'Ufficio di Piano e R.U.P. ha provveduto alla consegna, sotto riserva di legge, con decorrenza dall'1/12/2021, del servizio di gestione, in regime di appalto, degli asili nido comunali "Via Accolle" e "Mariele Ventre", ubicati nel comune di Roseto degli Abruzzi, per il periodo dicembre 2021 – luglio 2022 (8 mesi) - CIG: 892352776E, all'operatore economico LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Avezzano (AQ), Via Sambuco snc, C.F. e P.IVA 01596930667, alle condizioni contenute nell'offerta tecnica ed economica presentata, e nel rispetto delle disposizioni tutte contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel disciplinare di gara, e relativi allegati, stabilendo che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto, e stabilendo, altresì, di riservarsi di interrompere l'affidamento del servizio in oggetto in caso di sospensiva dell'efficacia delle determinazioni di aggiudicazione da parte del Tribunale Amministrativo competente;
- con Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano R.S. n. 381 del 27/12/2021 (R.G. n. 570 del 27/12/2021), all'esito della positiva verifica nei confronti dell'aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara, è stata dichiarata l'efficacia (ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016) dell'aggiudicazione effettuata con la richiamata determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano R.S. n. 351/2021 in favore all'operatore economico LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*;*
- la documentazione presentata dall'Appaltatore ai fini della partecipazione alla procedura e alla stipula del presente appalto, ivi compresa l'offerta tecnica ed economica, è conservata agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Appaltatore ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Definizioni

1. Nell'ambito della presente appalto si intende per:
   - "Contratto di appalto": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati;
   - "Appaltatore": l'operatore economico cui è affidato l'appalto;
   - "Amministrazione Appaltante": l'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole (di seguito anche denominato "Amministrazione"), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'appalto;
   - "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" - (di seguito denominato anche CS): il documento costituente parte integrante e sostanziale della disciplina di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico appaltatore dovrà garantire;

– “Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l’operatore economico appaltatore ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dall’Unione dei Comuni Delle Terre del Sole.

Articolo 2 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e l’Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La sottoscrizione del presente contratto di appalto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:
   - dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
   - dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
   - dalle norme in materia di Contabilità degli Enti Locali;
   - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. L’Appaltatore, all’atto della firma del contratto di appalto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere il contratto di appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.
3. La sottoscrizione del contratto di appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4 - Oggetto dell’appalto e luogo di erogazione dei servizi

1. L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi educativi e ausiliari degli asili nido comunali “Via Accolle” e “Mariele Ventre”, situati a Roseto degli Abruzzi, rispettivamente in Via Accolle e Via Manzoni, da svolgersi negli immobili (e relative aree di pertinenza) di proprietà del Comune di Roseto degli Abruzzi, già adibiti ad asili nido comunale, siti rispettivamente in Via Accolle e Via Manzoni, come meglio descritto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. I servizi devono essere erogati dall’Appaltatore a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dalla offerta tecnica e dalle soluzioni migliorative proposte dall’Appaltatore in sede di offerta.
3. I beni eventualmente forniti dall’Appaltatore nel corso della durata contrattuale, derivanti da sostituzioni e/o integrazioni, a seguito di interventi di manutenzione ai macchinari e alle attrezzature presenti presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di

Roseto degli Abruzzi, alla scadenza del contratto resteranno di proprietà della medesima Amministrazione.

Articolo 5 - Locali in concessione d'uso

1. Il servizio oggetto di affidamento in appalto è erogato negli immobili, e nelle relative pertinenze, di proprietà del Comune di Roseto degli Abruzzi e assegnati all'Appaltatore in uso gratuito al solo ed unico fine di consentirne l'erogazione, come indicato all'art. 9 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
2. La concessione d'uso degli immobili è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata e alle vicende dell'appalto dei servizi non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di appalto da cui deriva.
3. Per la concessione in uso gratuito dei predetti locali è previsto l'obbligo a carico dell'Appaltatore della manutenzione ordinaria degli immobili (ivi comprese le pertinenze), degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà del Comune di Roseto degli Abruzzi, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento dei nidi, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio. Il pagamento delle utenze, con esclusione di quella telefonica che è ad integrale carico della ditta aggiudicataria, resta a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi, proprietario delle strutture immobiliari, che provvederà anche alla manutenzione degli spazi verdi quali taglio periodico dell'erba, potatura alberi, asporto rami rotti e arbusti infestanti.

Articolo 6 - Consegna dei locali e inventario dei beni

1. L'inventario dei beni sottoscritto tra le Parti all'atto della consegna dei locali dove si svolgeranno le attività oggetto dell'Appalto, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
2. Tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utensileria presenti presso i locali, sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute fino alla scadenza del contratto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.
3. Durante il periodo di gestione l'Appaltatore si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 7 - Verbale di riconsegna

1. Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni, che sarà allegato al contratto stipulato con l'Appaltatore.
2. Sarà a carico dell'Appaltatore medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
3. I macchinari, le attrezzature, gli arredi e i giochi che l'Appaltatore dovesse acquistare per sostituzioni/reintegri ovvero migliorie rimarranno alla scadenza dell'appalto di proprietà dell'Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo.

Articolo 8 - Giorni e orari di erogazione dei servizi

1. Il calendario e gli orari di erogazione dei servizi sono quelli indicati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nel progetto presentato in sede di gara.

Articolo 9 - Durata del contratto

1. Il presente contratto di appalto ha durata dal mese di Dicembre 2021 al mese di Luglio 2022, con decorrenza dall'1/12/2021, giusta sottoscrizione del verbale di consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge (ex art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.).

Articolo 10 - Rette e corrispettivi

1. L'Unione dei Comuni Le Terre del Sole determina la fissazione delle tariffe, la riscossione e il controllo delle rette di frequenza degli utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.
2. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie degli utenti, l'Appaltatore deve consegnare all'Ufficio di Piano, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti.
3. Per la gestione degli asili nido è riconosciuto all'Appaltatore, per n. 8 mesi da dicembre 2021 a luglio 2022, un corrispettivo mensile unitario per ogni bambino effettivamente iscritto e inserito.
4. I corrispettivi mensili unitari per ogni bambino effettivamente iscritto e inserito dovuti all'appaltatore, come risultante dalla percentuale di ribasso unica offerta in sede di gara, sono determinati come segue (IVA 5% inclusa):
    - fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,30: € 534,75
    - fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 16,30: € 590,55
5. In caso di inserimento di bambini diversamente abili, che frequentano a part-time, si applicherà il pagamento del corrispettivo riferito al prezzo mensile unitario per frequenza a tempo pieno.
6. Il pagamento del corrispettivo mensile unitario decorre dal momento dell'avvio dell'inserimento del bambino nel servizio. Nel mese di inserimento del bambino il corrispettivo unitario è corrisposto per intero se avviene entro il 15 del mese; è ridotto del 50%, se l'inserimento avviene dal 16 alla fine del mese.
7. In caso di dimissioni nel mese, il pagamento del corrispettivo mensile unitario è ridotto del 50% se le dimissioni avvengono entro il 15 del mese; è corrisposto per intero se le dimissioni avvengono dal 16 alla fine del mese.
8. In caso di assenze per motivi di salute o per motivi familiari per due mesi consecutivi, il corrispettivo mensile relativo al secondo mese sarà ridotto al 50%.
9. Il pagamento è effettuato mensilmente (per 8 mensilità, considerata la durata presunta dell'appalto), entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata all'Unione dei Comuni, accompagnata da prospetto di rilevazione delle presenze dei bambini iscritti, previo controllo da parte dell'Ufficio di Piano della regolarità delle prestazioni eseguite.
10. In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), l'Unione dei Comuni delle Terre del Sole provvede al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.
11. L'Appaltatore si impegna a rispettare i prezzi indicati nella dichiarazione di offerta economica presentata in sede di gara, che costituisce parte integrante del presente Contratto di appalto.

Articolo 11 - Adeguamento prezzi

1. I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per l'intero periodo di durata dell'appalto.

Articolo 12 - Obblighi del gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario ha già provveduto a comunicare, sul dedicato canale telematico MEPA con la presentazione dell'offerta, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

Articolo 13 - Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

1. L'Appaltatore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività per il conseguimento dei risultati richiesti dall'Amministrazione ovvero di un servizio erogato a perfetta regola dell'arte. In particolare, l'Appaltatore dovrà disporre di personale con la professionalità e le attestazioni dichiarate nell'offerta tecnica.
2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.
3. L'Appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Articolo 14 - Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo

1. Sin dall'inizio delle attività, l'Appaltatore deve implementare il proprio piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Cee/Ue n. 852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

Articolo 15 - Disposizioni generali in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Devono inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).
3. L'Appaltatore deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Articolo 16 - Penali

1. Ove si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali previste all'art. 28 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale cui si rinvia integralmente.
2. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione inviata.
3. Si procederà al recupero della penalità mediante versamento diretto da parte dell'Appaltatore o in subordine mediante escussione della garanzia definitiva. In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare immediatamente la garanzia. L'Amministrazione può altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione degli ulteriori danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

Articolo 17 – Subappalto

1. Il Subappalto non è ammesso.

Articolo 18 - Cessione del contratto e dei crediti

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. Nel caso di contravvenzione a tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 19 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, mediante polizza fideiussoria n. 067.071.0000900538 rilasciata da VITTORIA Assicurazioni S.P.A. - Agenzia di Avezzano (067), conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € 16.728,02, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza

del suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Amministrazione.

5. La mancata reintegrazione della garanzia, a seguito di quanto indicato al precedente comma 4, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto del Amministrazione di risolvere il contratto.
6. Al termine della durata dell'appalto, lo svincolo della garanzia sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione.

Articolo 20 - Polizze assicurative

1. L'Appaltatore assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, tenendo manlevata e indenne l'Amministrazione per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Appaltatore verificatosi nelle aree di pertinenza dell'appalto. Il contenuto tecnico delle coperture assicurative è definito dall'art. 24 del CS.
2. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Appaltatore ha prodotto la seguente assicurazione, da mantenere valida per tutto il periodo del contratto: polizza n. 410822571 rilasciata da GENERALI ITALIA S.p.A. – Agenzia Avezzano Villa Torlonia (T24 00) per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), con relativo atto di dichiarazione Mod. X005 del 26/11/2021.

Articolo 21 - Controlli di conformità

1. Al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi, l'Amministrazione provvede ad effettuare i controlli previsti dall'art. 25 del CS, cui si rinvia.

Articolo 22 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Appaltatore e l'applicazione delle penali già contestate.
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 29 del C.S..

Articolo 23 - Disdetta del contratto da parte dell'Appaltatore

1. Qualora l'Appaltatore, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione tratterrà la garanzia definitiva a titolo di penale.

2. L'Amministrazione addebiterà inoltre all'Appaltatore inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi dei servizi oggetto di appalto a titolo di risarcimento danni.

Articolo 24 - Recesso dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'Appaltatore con Pec, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c.. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 25 - Riservatezza

1. In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), l'Appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto dell'Unione la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente contratto.
2. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso. È dunque vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
3. L'Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.
4. I dati personali relativi all'Appaltatore saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), per i soli fini inerenti l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'Appaltatore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

Articolo 26 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione.
2. A tal fine, l'Appaltatore dichiara di essere in regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, c. 5, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette a IVA.

Articolo 27 – Foro competente

1. Al Foro di Teramo è devoluta la competenza alla trattazione di tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e dell'esecuzione del presente contratto. Il presente contratto non contiene clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.

Il presente documento informatico viene sottoscritto dalla Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

per l'Appaltatore	per la Stazione Appaltante
Leonardo Società Cooperativa Sociale	Unione dei Comuni Delle Terre del Sole
Karin Sorgi	Michele Di Giuseppe